MIBAC-PA-COLOSSEO REP. Convenzioni Italia 13/08/2018 N° 15



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Parco archeologico del Colosseo

Cineca Consorzio interuniversitario

Accordo Quadro

Tra

Cineca - Consorzio Interuniversitario - Via Magnanelli 6/3, 40033, Casalecchio di Reno (Bologna), Codice Fiscale 00317740371, Partita IVA 00502591209, rappresentato dal Dott. David Vannozzi, Direttore generale di Cineca (nel seguito Cineca);

6

Il Parco archeologico del Colosseo (C.F. 14490011005, piazza S. Maria Nova 53, Roma - 00186) rappresentato dal Direttore, Dott.ssa Alfonsina Russo;

di seguito indicate in breve come le "Parti" o singolarmente la "Parte".

Premesso che

- a) Cineca è un consorzio interuniversitario e senza scopo di lucro costituito per iniziativa del Ministero della Pubblica Istruzione formato esclusivamente da enti pubblici che, sotto il controllo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, (i) promuove l'utilizzo dei più avanzati sistemi di elaborazione dell'informazione a sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, pubblica e privata, e delle sue applicazioni, (ii) consente l'utilizzo delle risorse e dei servizi anche ad altri Enti Pubblici e Privati sulla base di apposite convenzioni o contratti e (iii) sviluppa ricerche per l'utilizzo più efficace delle potenzialità disponibili;
- Il Parco archeologico del Colosseo, di recente costituzione, ha necessità di promuovere ed affermare la propria immagine nella complessità dei propri valori e di avvalersi delle più moderne tecnologie per l'ottimizzazione della fruizione e della valorizzazione;
- Cineca è il maggiore centro di calcolo in Italia e uno dei più importanti a livello europeo.
- d) Nell'ambito delle attività di trasferimento tecnologico delle competenze acquisite verso il mondo della cultura, negli anni Novanta il Cineca ha dato vita al VisIT Lab (Visual Information Technology Laboratory), un laboratorio che utilizza e sviluppa tecnologie e strumenti di grafica computazionale per la visualizzazione scientifica e la realtà virtuale, a supporto di grandi progetti culturali, sia in ambito scientifico che umanistico, ricevendo riconoscimenti nazionali e internazionali per il suo lavoro.



- Le Parti intendono sviluppare tra loro nuove forme di collaborazione, avendo individuato aree di comune interesse, di seguito meglio espresse, in cui realizzare una complementarietà delle rispettive esigenze nonché conoscenze atte a generare una sinergia favorevole alla realizzazione dei rispettivi fini istituzionali;
- f) Le aree di comune interesse, che sono state individuate dalle Parti e in cui le stesse intendono sviluppare nuove forme di collaborazione, riguardano:
 - (i) Il supporto alle attività di ricerca, valorizzazione e comunicazione del patrimonio culturale, offerto da Cineca tramite il supercalcolo e la visualizzazione, sfruttando la propria dotazione di un ambiente di calcolo al massimo livello delle architetture e delle tecnologie disponibili. Detto impegno ben si concilia con l'esigenza del Parco archeologico del Colosseo di avvalersi di evolute infrastrutture tecnologiche atte a migliorarne la fruizione e la valorizzazione;
 - (ii) La dotazione di Cineca di conoscenze, esperienze e mezzi strumentali atte a consentire la realizzazione di ambienti virtuali interattivi e di applicazioni di grafica avanzata;

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto seque

Articolo 1 - Premesse

Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente Accordo.

Articolo 2 - Oggetto e finalità dell'Accordo Quadro

- 2.1 Oggetto del presente Accordo Quadro è la cooperazione tra le Parti nell'ambito delle aree di comune interesse richiamate nelle premesse, volta a sviluppare una sinergia funzionale allo svolgimento di attività tese al perseguimento di convergenti fini istituzionali di promozione e realizzazione della ricerca in ambito di beni culturali.
- 2.2 Le Parti concordano sin da ora nel riconoscere che in linea generale la collaborazione potrà trovare le sue migliori forme di espressione attraverso:
 - (i) La creazione di soluzioni innovative di supporto alla ricerca, gestione, valorizzazione e comunicazione al grande pubblico del patrimonio culturale italiano;
 - L'uso di strumenti abilitanti di high performance computing, big data storage and analysis in sinergia con tecniche di computer grafica avanzata, privilegiando processi ed ambienti di lavoro open source;
 - (iii) La ideazione o partecipazione a progetti di ricerca ed iniziative che, attraverso l'uso e la sperimentazione di nuove tecnologie applicate ai beni culturali, abbiano ricadute sul turismo e sullo sviluppo di politiche territoriali.
- 2.3 La collaborazione potr\u00e0 avere ad oggetto attivit\u00e0 di diversa natura, di cui si riporta una lista a titolo esemplificativo:
 - (i) Applicazione di metodi e conoscenze High Performance Computing per i beni culturali (es. Blender Render Farm su supercalcolatore per rendering e animazioni di alta qualità);
 - (ii) Grafica avanzata per i beni culturali con le creazione di pipeline open source;

1

- (iii) Creazione di ambienti virtuali per accesso a database di informazioni culturali con approccio crossmediale;
- (iv) Utilizzo di un Repository per digital preservation di contenuti di virtual heritage per favorire il riuso nella ricerca e in ambito creativo (modelli 3d, scansioni, Digital Terrain Models etc), facilitando l'integrazione tra i vari repository disponibili;
- (v) Creazione di prodotti per la didattica.
- 2.4 Il presente Accordo non implica l'esclusività di Cineca nelle predette attività, ma esse saranno di volta individuate dai Referenti di cui all'art. 4 e definite tramite Accordi Operativi di cui all'art. 5.

Articolo 3 - Modalità della cooperazione

I contenuti specifici e le modalità operative delle attività rientranti nell'ambito del presente Accordo Quadro saranno proposti, elaborati e coordinati dai Referenti di cui all'art. 4, nonché regolate e disciplinate contrattualmente con specifici Accordi Operativi di cui all'art. 5.

Articolo 4 - Gruppo di Coordinamento Bilaterale

- 4.1 Per l'attuazione del presente Accordo è individuato un Referente per ciascuna Parte. È facoltà delle Parti di procedere alla sostituzione dei propri rappresentanti dandone tempestiva comunicazione scritta all'altra Parte.
- 4.2 | Referenti provvedono a:
 - (i) Individuare le opportunità atte a perseguire le finalità dell'Accordo Quadro:
 - (ii) Identificare le proposte progettuali cui finalizzare il congiunto impegno collaborativo delle Parti;
 - (iii) Promuovere la conclusione di Accordi Operativi in cui siano identificati e definiti gli ambiti di collaborazione oltre che le attività, che congiuntamente le Parti metteranno a disposizione per il conseguimento degli obiettivi progettuali;
 - (iv) Monitorare lo stato di avanzamento e di attuazione delle attività descritte negli Accordi Operativi;
 - (v) Adottare le misure che siano state congiuntamente individuate al fine di risolvere eventuali problematiche emerse dal monitoraggio di cui sopra;
 - (vi) Verificare la qualità dei risultati conseguiti nell'espletamento delle attività svolte;
 - (vii) Profondere ogni sforzo utile e necessario alla risoluzione amichevole di eventuali controversie dovessero insorgere in ordine al presente Accordo Quadro.
- 4.3 I Referenti si riuniscono quando richiesto da una delle Parti.

Articolo 5 - Accordi Operativi

- 5.1 Le Parti, su impulso dei Referenti, concorderanno e definiranno, attraverso la stipula di Accordi Operativi, le modalità di collaborazione.
- 5.2 Gli Accordi Operativi regoleranno l'oggetto e le condizioni dei rispettivi impegni definendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - (i) I risultati al cui conseguimento è volta la collaborazione tra le Parti;

N

- (ii) Le attività, le risorse e i contributi che ciascuna Parte metterà a disposizione;
- (iii) La natura, gratuita o onerosa, della collaborazione.
- 5.3 Ciascun Accordo Operativo dovrà essere approvato dalle Parti secondo i rispettivi regolamenti interni.

Articolo 6 - Riservatezza e misure di sicurezza

- 6.1. Le informazioni di cui all'articolo precedente potranno essere divulgate, diffuse o pubblicate solo con il preventivo consenso dell'altra Parte e salvo in ogni caso quanto richiesto dalla legge o da qualsivoglia pubblica autorità.
- 6.2 Fermo restando quanto al punto precedente, le Parti ammettono che sia data comunicazione dell'esistenza del presente Accordo e dei successivi Accordi Operativi sui rispettivi siti web, nelle presentazioni istituzionali e/o attraverso altre forme di comunicazione, convenendone previamente il contenuto.
- 6.3 L'obbligo di riservatezza grava su ciascuna Parte e per essa sul relativo personale che sarà coinvolto nelle attività. L'eventuale violazione della riservatezza ad opera del personale sarà considerata, tra le Parti, violazione dell'obbligo in capo alla Parte a cui afferisce il personale inadempiente. In ragione di ciò ciascuna Parte è chiamata a favorire, con gli strumenti ritenuti più opportuni, un impegno di riservatezza ad opera delle persone che svolgeranno delle attività connesse al presente Accordo Quadro e, più specificatamente, ai singoli Accordi Operativi.
- 6.4 L'obbligo di cui al presente articolo resta valido fino a anni 3 (tre) dopo la scadenza dei singoli Accordi Operativi.
- 6.5 L'eventuale inadempimento dell'obbligo di riservatezza di cui al presente Accordo costituirà causa di risoluzione ex art. 1456 c.c. dello specifico Accordo Operativo in riferimento alla quale l'inadempimento si è verificato. Se la Parte che subisce l'inadempimento ritenesse lo stesso, a suo insindacabile giudizio, particolarmente grave, l'inadempimento costituirà causa di risoluzione ex art. 1456 c.c. del presente Accordo Quadro e di conseguenza di tutti gli Accordi Operativi sorte nell'ambito dello stesso. Resta impregiudicata ogni azione tesa a ottenere il risarcimento dei danni prodotti per effetto della violazione dell'obbligo di cui al presente articolo.
- 6.6 Ciascuna parte potrà utilizzare il nome e logo dell'altra Parte solo previa approvazione scritta dell'altra Parte.
- 6.7 Le Parti s'impegnano reciprocamente a menzionare l'altra Parte in ogni opera o scritto scientifico relativo ad attività di ricerca svolta in stretta e continuativa collaborazione tra le Parti.

Articolo 7 - Risultati e diritti di Proprietà Intellettuale

7.1 I diritti di proprietà intellettuale sui risultati (ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, risultati brevettabili o brevettati, scoperte, invenzioni, know-how, database, materiali, dati clinici e opere dell'ingegno, d'ora in avanti "Risultati") preesistenti alla data di stipula del presente Accordo e/o comunque generati al di fuori dell'ambito di applicazione del presente Accordo resteranno in capo ai soggetti che ne sono originariamente titolari. Tali soggetti non coincideranno dunque necessariamente con le Parti del presente Accordo.



7.2 Le Parti potranno concordare di volta in volta nell'ambito della stipula degli Accordi Operativi di cui all'Art.
5 le modalità di gestione, protezione e valorizzazione di eventuali Risultati derivanti dalla eventuale attività di ricerca svolta nell'ambito dei suddetti accordi.

Articolo 8 - Copertura assicurativa e disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione

- 8.1 Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù della presente Accordo Quadro e degli Accordi Operativi, sia chiamato a frequentare, anche temporaneamente, la sede o luoghi riferibili all'altra Parte.
- 8.2 Ciascuna Parte s'impegna ad assicurare al personale dell'altra Parte che sia coinvolto nelle attività svolte nell'ambito del presente Accordo Quadro e degli Accordi Operativi l'accesso alle proprie infrastrutture e laboratori di ricerca.
- 8.3 In ragioni di ciò, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori, le Parti promuovono, attraverso i referenti, azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e in particolare dal D.Lgs. 81/2008, e successive modifiche e integrazioni.
- 8.4 Il personale di ciascuna Parte sarà tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella sede di esecuzione delle attività previste dal presente Accordo e dai relativi Accordi Operativi, secondo quanto prescritto dalla D.Lqs 81/2008.
- 8.5 Ciascuna Parte provvederà alla sorveglianza sanitaria del proprio personale, autorizzato ad accedere presso le strutture dell'altra Parte.

Articolo 9 - Trattamento dei dati personali

- 9.1 Le Parti, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03 (Codice sulla Privacy), e successive modifiche e integrazioni, dichiarano espressamente di essere informate e di acconsentire che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, siano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata.
- 9.2 In particolare, ai sensì e per gli effetti di quanto previsto dal Codice sulla Privacy, ciascuna Parte è "Titolare" del trattamento dei dati personali relativi ai soggetti implicati nello sviluppo delle attività di cui ai singoli Accordi Operativi. In particolare, in coerenza a ciò, ciascuna Parte stabilisce le operazioni consentite e le modalità di trattamento dei dati personali, individua le misure minime di sicurezza, oltre ad assolvere a tutti gli altri obblighi previsti dal Codice sulla Privacy sopra citato.

Articolo 10 - Durata e recesso

- 10.1 Il presente Accordo Quadro avrà la durata di anni 1 (uno) a partire dalla data della sua sottoscrizione, fatto salvo quanto disposto all'articolo 6.5.
- 10.2 E' facoltà delle Parti recedere dal presente Accordo Quadro in qualunque momento e per qualunque causa a mezzo comunicazione scritta inviata all'altra Parte anche a mezzo Posta Elettronica Certificata o Fax da inviarsi con un preavviso di almeno giorni 30 (trenta);

N

- 10.3 La cessazione del presente Accordo Quadro per qualunque causa non darà diritto ad alcuna indennità o risarcimento a favore di alcuna delle Parti fatto salvo quanto disposto all'art. 6.
- 10.4 La cessazione per qualsivoglia causa del presente Accordo Quadro, salvo che non sia diversamente disposto, non produrrà alcun effetto sulle attività già oggetto di Accordi Operativi al momento della cessazione che resteranno regolate, per quanto di ragione, dai rispettivi Accordi Operativi per la cui durata continuerà ad avere efficacia il presente Accordo Quadro.

Articolo 11 -Responsabilità

Fatto salvo quanto diversamente disposto, ciascuna Parte è totalmente ed esclusivamente responsabile delle attività ad essa spettanti svolte in base al presente Accordo e/o agli Accordi Operativi e pertanto, fatto salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli Accordi Operativi stessi, si impegna a manlevare e tenere indenni le altre Parti da qualunque richiesta da chiunque avanzata e avente titolo, ragione o causa comunque connessa con le attività stesse.

Articolo 12 - (Comunicazioni)

Qualsiasi comunicazione da effettuarsi per gli effetti del presente Accordo dovrà essere effettuata agli indirizzi di seguito indicati:

- per CINECA: Via Magnanelli, 6/3, 40033 Casalecchio di Reno (Bologna)

Referente: Ing. Antonella Guidazzoli, tel. 051 6171520, mail: a.guidazzoli@cineca.it

- per Parco archeologico del Colosseo:

Referente: Dott.ssa Irma Della Giovampaola, tel. 0669984464 - 3316729053, mail: irma.dellagiovampaola@beniculturali.it

Articolo 14 - Risoluzione amichevole e Foro Competente

- 14.1 Le Parti concordano che qualsiasi controversia possa nascere dall'esecuzione del presente Accordo Quadro sia rimessa alla valutazione dei Referenti ex art. 4 del presente Accordo.
- 14.2 In caso di esito negativo della risoluzione amichevole di cui al punto precedente, esclusivamente competente per tutte le eventuali controversie relative alla interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione sarà il Foro di Bologna, intendendosi derogata ogni diversa norma di competenza giudiziaria.

Articolo 15 - Modifiche

Qualunque clausola del presente Accordo Quadro potrà essere modificata, a condizione che essa sia effettuata per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti.

Articolo 16 - Registrazione

Il Presente Accordo Quadro è redatto in due originali, uno per Parte e sarà soggetto a registrazione, solo in caso d'uso, a cura e spese della Parte interessata.

Articolo 17 - Miscellanea

17.1 Il Presente Accordo Quadro e i singoli diritti e obblighi allo stesso sottesi non potranno essere da una Parte ceduti a terzi senza il preventivo consenso dell'altra Parte.



17.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che tutte le previsioni del presente Accordo Quadro sono state negoziate fra le Parti, non trovando pertanto applicazione gli articoli 1341 e 1342 Cod. Civ.
Letto, approvato e sottoscritto.

Parco archeologico del Colosseo

Cineca Consorzio Interuniversitario

Direttore

Direttore

Dott. ssa Alfonsina Russo

Dott. David Vannozzi

26 lughis 2018

Firmato digitalmente da

ALFONSINA RUSSO



DiKe6 - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2018-09-28 09:26:53 (UTC)

File verificato: C:\Users\nolfo\Desktop\74537_ACCORDO_CINECA_signed.pdf.p7m

Esito verifica:

Verifica completata con successo

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1:

VANNOZZI DAVID

Firma verificata:

OK

Verifica di validita'

Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 28/09/2018

online:

08:30:00

Dati del certificato del firmatario VANNOZZI DAVID:

Nome, Cognome:

DAVID VANNOZZI

Organizzazione:

CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO/00502591209

Numero identificativo:

20185010722

Data di scadenza:

12/01/2021 00:00:00

Autorita' di

InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA,

certificazione:

Certificatore Accreditato,

07945211006, IT

Documentazione del

http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php

certificato (CPS):

Identificativo del CPS: OID 1.3.76.36.1.1.1

Identificativo del CPS:

OID 1.3.76.24.1.1.2

Identificativo del CPS:

OID 0.4.0.194112.1.2

Fine rapporto di verifica

